

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Mariapia Parisi	Presidente
Dott. Anna De Cristofaro	Consigliere
Dott. Paola Montanari	Consigliere rel.

Nel procedimenti riuniti nn. 65-1/2012, 65-2/2012 e 65-3/2012 R.G.,
a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza tenuta il 3-4-2012, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Lette le istanze avanzate ex artt. 283 e 351 cpc

Lette le memorie di risposta

Ritenuto:

- che la sospensione dell' esecutività della sentenza di primo grado che il Giudice d'appello può disporre ex art. 283 cpc è rimessa ad una valutazione globale di opportunità che comprende, da un lato, la delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione e, dall'altro, la valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire dall'esecuzione della sentenza, anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato;
- che, peraltro, allorchè l'impugnazione riveli un accentuato profilo di fondatezza il periculum in mora può ritenersi imminente;

- che, avuto riguardo alle conclusioni peritali, l'appello, salva più approfondita valutazione in sede di decisione finale, appare assistito da accentuato fumus boni iuris quanto meno in relazione ai criteri con i quali il primo Giudice ha affrontato il problema del nesso causale ed al quantum del liquidato risarcimento iure hereditatis e che ciò, per il suindicato principio, valutato anche in relazione all'elevato importo del liquidato risarcimento, integra ex se il grave e fondato motivo di cui all'art. 283 cpc;

PQM

LA CORTE

Sospende l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1444/2011 emessa dal Tribunale di Ravenna. Si comunichi.

Bologna, 3-4-2012

Il Presidente

Il FUNZIONARIO
A. Annoli

